

**I DIVERSI VOLTI DELLA RIPARAZIONE NELLA RIFORMA CARTABIA.
APPUNTI MINIMI IN ORDINE ALLE INTERSEZIONI TRA POSTFATTO E
GIUDIZIO DI TENUITA' NEL PRISMA DEL NOVELLATO ART. 131-BIS CP**

di Anna Francesca Masiero
(*Assegnista di ricerca in diritto penale,
Università degli Studi di Ferrara*)

Nel quadro programmatico all'insegna della riparazione tracciato dal d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), si inserisce il *restyling* della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis Cp*. Nel ridefinirne l'assetto, il succitato decreto ha integrato i parametri valutativi dell'esiguità dell'offesa con la condotta susseguente al reato: si tratta di un'innovazione "ideologica" dell'istituto, che viene ora associato ad un indicatore tradizionalmente espressivo di una mera valenza commisurativa, come peraltro dimostrato – prima dell'entrata in vigore della riforma – da una giurisprudenza incline ad escludere l'innesto di componenti soggettivo-personologiche dallo spettro dell'esimente. Ebbene, il contributo si propone di riflettere sulle ricadute dell'intervento in parola, segnatamente soffermandosi sulla (nuova?) identità semantica e teleologica della condotta susseguente al reato nel prisma della tenuità. L'indagine, da condursi anche alla luce delle prime applicazioni pratiche del novellato art. 131-bis Cp, persegue l'obiettivo ultimo di evidenziare le potenzialità connesse alla valorizzazione delle condotte riparatorie nella rinnovata fisionomia della causa di non punibilità, da collocarsi al centro di un (oramai urgente) programma di riallineamento tanto della pena, quanto della rinuncia alla stessa, alle primarie esigenze di sussidiarietà e risocializzazione.

The reform of the *de minimis* clause pursuant to Article 131-bis of the Italian Criminal Code finds its place within the legislative framework focused on reparation, outlined by Legislative Decree No. 150/2022 (the so-called *Cartabia Bill*). The latter has included the offender's conduct subsequent to the perpetration of the crime among the criteria for assessing the (minimal) seriousness of the offence. This represents the most meaningful innovation of the provision, considering that, prior to the reform, post factum conduct was relevant solely as a sentencing factor. By contrast, case law generally overlooked subjective components in the application of Article 131-bis of the Criminal Code.

This paper aims to examine the implications of the legislative intervention, focusing in particular on the (new?) nature and teleological perspective of the conduct subsequent to the offence, once connected to the *de minimis* clause. The analysis – which will also take into account the early case law on the new version of the provision – ultimately seeks to highlight the consequences of evaluating reparative conduct within the framework of the current wording of Article 131-bis of the Criminal Code. Such an approach would be consistent with the pressing need to realign the punitive system with the fundamental principle of *extrema ratio* in criminal sanctions and the social reintegration of the offender.

Riparazione; postfatto; particolare tenuità

Reparation; conduct subsequent to the offence; *de minimis* clause

Sommario: 1. L'adesione all'ideale *riparat-ivo* (e *riparat-orio*) intrapresa dal d.lgs. 150/2022. – 2. La ridefinizione dell'assetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. – 3. L'innesto della condotta *post factum* nel prisma del giudizio ex art. 131-bis Cp... – 3.1...al banco di prova del diritto vivente. – 3.2. Considerazioni conclusive.

1. La poliedrica riforma della giustizia penale realizzata ad opera del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 ha rivelato una convinta adesione del legislatore italiano all'*ideale riparat-ivo* (e *riparat-orio*), tratteggiato già da tempo da autorevoli studi dottrinali¹, i quali hanno suggerito – pur con diversità di accenti – l'opportunità di affiancare al paradigma punitivo tradizionale forme di reazione al reato “alternative”, con l'intento di valorizzare la dimensione costituzionale della pena.

Nondimeno, l'adesione al suddetto ideale – all'evidenza *polifaga*, per non dire *bulimica* – abbraccia le più disparate espressioni della riparazione; per un verso suscitando nell'interprete perplessità in ordine alla consapevolezza dei *conditores* rispetto ai tratti distintivi di ciascuna di esse (sia sul piano teorico, sia sul piano delle ricadute di sistema) e, per un altro verso, dimostrando di soddisfare le eterogenee

¹ Per tutti, v., rispetto alla declinazione *riparat-iva* del citato ideale, i lavori di Grazia Mannozi – da *Mediazione e diritto penale. Dalla mediazione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. Mannozi, Milano 2004 fino a, da ultimo, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*², a cura di G. Mannozi, G.A. Lodigiani, Torino 2025 – e, rispetto alla declinazione *riparat-oria*, i lavori di M. Donini e, in particolare, tra i tanti, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *DPenCont* 2015, 236 ss.

istanze legate alla riparazione in misura diseguale, con il rischio di lanciare messaggi disarmonici e a tratti confusi.

Nel quadro della riforma Cartabia è in ogni caso il solo volto “interpersonale” della riparazione a essere destinatario di una disciplina organica (peraltro la prima nell’esperienza domestica), diretta perlopiù a regolare l’innesto dello stesso nel giudizio penale di cognizione². Tuttavia, seppur mossa da uno scopo di umanizzazione della risposta al reato e, sia pure secondariamente, da intenti deflattivi³, la disciplina della *restorative justice* ha costituito l’aspetto più controverso del d.lgs. 150/2022. Sia sufficiente ricordare come l’istituzionalizzazione della riparazione interpersonale abbia gettato alcune ombre sulla tenuta del modello di giustizia da essa evocato rispetto ai principi costituzionali del processo penale, segnatamente la presunzione di non colpevolezza⁴, (solo) in parte sdrammatizzate delle modeste ricadute del *novum* legislativo a livello pratico-applicativo.

La riforma non si è comunque limitata ad incidere sul fronte della giustizia riparativa *interpersonale*, avendo toccato, benché in maniera meno visibile e con un approccio decisamente più circoscritto, quello della c.d. “giustizia riparativa in senso lato” (o *prestazionale*): un bacino di istituti riparativi estremamente vasto e dai confini spesso sfumati, ma contrassegnato dal ricorso a condotte *post factum* idonee a giustificare, in un’ottica tanto dogmatica quanto politico-criminale, una modulazione della risposta penale, o financo l’abbandono della pretesa punitiva.

In primo luogo, il legislatore è intervenuto – in via mediata, per mezzo dell’estensione del novero dei reati procedibili a querela – sull’ambito applicativo della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter Cp, per l’appunto limitato agli illeciti soggetti al regime di procedibilità in questione. Il quadro che detta operazione restituisce non è privo di ambiguità, connesse sia – a monte – a talune scelte di fondo dell’intervento di “privatizzazione della giustizia” (si pensi, sol per fare un esempio, alla inattesa modifica della procedibilità del delitto di sequestro di persona), sia – a valle – all’utilizzo strumentale della riparazione del “danno criminale” rispetto a fini efficientistici di mera deflazione.

² Fa riferimento a due diverse “anime” della riparazione M. Donini, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in CP 2022, 2027 ss.

³ Cfr. F. Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it 8.9.2021, 10; G. Mannozi, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in www.archiviopenale.it 31.5.2022, 14.

⁴ Nella letteratura processualpenalistica v., per tutti, S. Carnevale, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione*, in PPG 2023 (2 spec.), 86 ss., in part. 94 ss.

In secondo luogo, il d.lgs. 150/2022 ha toccato la materia delle contravvenzioni agroalimentari (artt. 12-ter ss. l. 30.4.1962 n. 283), prevedendo un meccanismo *ingiuntivo-prescrizionale* modellato sulla falsariga di quello già collaudato da tempo in altri settori (come la sicurezza sul lavoro e l'ambiente). In tal modo, la riforma ha meritoriamente aggiunto un ulteriore tassello al mosaico degli istituti tesi alla tutela *in extremis* del bene giuridico, benché il limitato spettro applicativo del meccanismo – specie se confrontato con le caratteristiche strutturali dell'illecito agroalimentare – rischi di pregiudicarne l'efficacia complessiva⁵.

In terzo luogo, il decreto ha ridefinito l'assetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis Cp, realizzandone un vero e proprio *restyling*⁶, caratterizzato, *inter alia*, dall'introduzione della *condotta susseguente al reato* nel ventaglio dei parametri di valutazione dell'esiguità penale.

2. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nota per la sua propensione ad «intercetta[re] un'ampia gamma dei principi che disegnano il volto costituzionale del diritto penale»⁷, è un istituto tutto sommato recente, ma al centro

⁵ V. A. Martufi, *La definizione anticipata delle contravvenzioni alimentari all'indomani della riforma Cartabia: tra compliance e logiche punitive*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura - Atti del Convegno di Ferrara Dipartimento di Giurisprudenza*, 15-17 dicembre 2022, a cura di D. Castronuovo, D. Negri, Napoli 2023, 451 ss., *passim*. In argomento cfr., altresì, F. Diamanti, *Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, Torino 2023, 143 ss.

⁶ In ordine all'impatto della recente riforma sulla causa di non punibilità in parola v., tra i tanti, M. Dova, *La riforma della particolare tenuità del fatto: aspetti sostanziali*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), *op. cit.*, 115 ss.; D. Brunelli, *Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto*, in *DPP* 2023, 54 ss.; G. Panebianco, *I nuovi confini della non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *GI* 2023, 963 ss.; C. Bernasconi, *Deflazione processuale mediante istituti di diritto penale sostanziale nella c.d. riforma Cartabia: il restyling alla particolare tenuità del fatto e la nuova procedura estintiva in materia di alimenti e bevande*, in *disCrimen* 16.1.2023; I. Merenda, *Novità in materia di particolare tenuità del fatto*, in *La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno (Trento, 24 e 25 marzo 2023)*, a cura di A. Menghini, E. Mattevi, Napoli 2023, 45 ss.; F. Palazzo, *op. cit.*; S. Riccardi, *La nuova disciplina dell'art. 131-bis nel quadro della riforma Cartabia*, in www.legislazionepenale.eu 2.3.2023.

⁷ Così, per tutti e di recente, C. Grandi, *L'offesa non esigua preclude l'art. 131-bis c.p. al "contributo concorsuale minimo"*, in *GI* 2024, 189. La *ratio* dell'istituto, rintracciabile nei principi che costituiscono le *fundamenta* di un solido edificio penalistico, finisce per riflettersi sul suo inquadramento dogmatico, da individuarsi nelle cause di non punibilità "in senso stretto" (in tal senso v. T. Padovani, *Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang*, in *GD* 2015, 19; nonché C.F. Grosso, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *DPP* 2015, 517, il quale – quasi provocatoriamente – si riferisce all'istituto di cui all'art. 131-bis Cp come ad una «mera circostanza di non punibilità», per sottolineare come l'esimente non presupponga il venir meno di alcuno degli elementi costitutivi del reato). Esso determina, difatti, un'«esenzione da pena dovuta allo stesso modo di atteggiarsi delle componenti del reato» (così G. De Francesco, *Punibilità*, Torino 2016, 51), capaci di orientare il giudizio sulla *necessità* dell'applicazione della sanzione.

di una incessante opera di taratura da parte della giurisprudenza, nonché già sottoposto a svariati ritocchi legislativi⁸. Circostanza, questa, che denota l'instabilità di fondo della esimente, la quale ad oggi – complici le sue evidenti potenzialità sul piano della deflazione⁹ – ha in ogni caso assunto una rilevanza pratica nient'affatto modesta.

Da ultimo la riforma Cartabia – secondo una tendenza politico-legislativa oramai diffusa – è intervenuta sulla fisionomia della particolare tenuità del fatto con interventi di segno ambivalente, volti, da un lato, ad allargare l'ambito applicativo dell'art. 131-bis Cp e, dall'altro lato, a controbilanciare detta estensione attraverso l'introduzione di nuovi limiti alla operatività della previsione. Segnatamente, il d.lgs. 150/2022 ha inciso sulla formulazione della esimente sotto diversi punti di vista: oltre ad aver valorizzato il *post factum* nel giudizio di tenuità¹⁰, esso ha ancorato l'applicabilità della stessa al minimo edittale della fattispecie incriminatrice astratta (non superiore a due anni), in luogo del precedente (e restrittivo) criterio operativo che guardava al massimo edittale (non superiore a cinque anni), così sublimando la tesi dottrinale¹¹, convalidata dallo stesso giudice delle leggi¹², secondo la quale il livello di indefettibilità della tutela si esprimerebbe nel minimo edittale¹³; e ha parallelamente escluso dall'ambito applicativo della previsione taluni reati – per inciso, delitti riconducibili ai fenomeni

⁸ Parla di un «work in progress», peraltro «molto probabilmente non ancora ultimato e frutto di un processo di continua 'sperimentazione'» D. Brunelli, *op. cit.*, 54, il quale paragona l'istituto in analisi ad una «elaborata ricetta», che «richiede costanti aggiustamenti, ritocchi, tentativi sperimentali, effettuati anche all'esito dei feedback dei consumatori». Per una panoramica in ordine alle vicende legislative che hanno interessato la portata della causa di non punibilità si rinvia a R. Bartoli, *Francesco Palazzo protagonista di una vicenda esemplare sui rapporti tra politica, scienza giuridica e costituzionalismo*, in *La scienza della legislazione penale: riforme e prospettive di razionalizzazione*, a cura di C.E. Paliero, V. Mongillo, R. Bartoli, Napoli 2024, 291 ss., *passim*.

⁹ Occorre tuttavia sottolineare che sarebbe oltremodo riduttivo etichettare l'istituto come uno strumento di mera deflazione processuale. Sul punto v. G. Amarelli, voce «Particolare tenuità del fatto (Diritto penale)», in *ED – Annali*, X, Milano 2017, 560; G. De Francesco, *Punibilità*, cit., 51 ss.; M.E. Florio, *Tenuità del fatto e grado della colpa*, in *Giustizia penale, ripresa economica e recovery fund. Verso la riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio*, a cura di A. Gullo, V. Militello, T. Rafaraci, Milano 2022, 182.

¹⁰ «La punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale» [cors.d.A.].

¹¹ Tra i tanti, v. D. Pulitanò, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *DPenCont* 2017, 55; A. Gullo, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio*, in *Scritti in onore di Antonio Fiorella*, a cura di M. Catenacci, V.N. D'Ascola, R. Rampioni, Roma 2021, 590; G. De Francesco, *Illecito esiguo e dinamiche della pena*, in *Crim* 2015, 222.

¹² C. cost., 21.7.2020 n. 156, con nota di G. Panebianco, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale ridisegna il perimetro applicativo dell'art. 131-bis c.p.*, in *GI* 2021, 189 ss.

¹³ Cfr. G. Amarelli, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in *disCrimen* 14.12.2018, 13, nonché T. Padovani, *op. cit.*, 20.

della violenza di genere e domestica, in materia di stupefacenti e, infine, contro la pubblica amministrazione –, destinati a infoltire le fila del già nutrito – e per certi versi schizofrenico – catalogo dei reati “ostativi” della particolare tenuità formatosi nella vigenza della precedente versione legislativa.

Sebbene i commentatori abbiano per lo più direzionato i propri rilievi verso questi ultimi due interventi, la vera novità sembrerebbe risiedere proprio nell’apprezzamento della condotta susseguente al reato nel quadro degli indici di cui all’art. 131-bis Cp¹⁴. La modifica legislativa in parola ha, in effetti, una portata a dir poco dirompente sull’assetto complessivo della esiguità penale, non soltanto per aver permesso il superamento di un dibattito giurisprudenziale che aveva finito per assestarsi, invero, sulla soluzione di segno opposto – il quale escludeva, alla stregua di argomenti per lo più di natura testuale¹⁵, la possibilità di valutare, ancorché a favore dell’autore del reato, le condotte *post factum* –, quanto per aver ridisegnato nuovi equilibri nell’ambito del giudizio di tenuità¹⁶.

¹⁴ Sulla rilevanza del *novum* v. M. Pierdonati, *Verso una tenuità “allargata”. L’introduzione della condotta susseguente al reato nell’art.131 bis c.p. e il nuovo assetto dell’irrelevanza penale del fatto*, in www.archiviopenale.it 24.10.2024, 9.

¹⁵ L’orientamento giurisprudenziale in parola faceva leva essenzialmente sul tenore letterale della previsione ex art. 131-bis Cp, che correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta dei criteri della modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo (ai quali la nota pronuncia Tushaj – Cass. S.U 6.4.2016 n. 13681 – aveva altresì affiancato il grado della colpevolezza), da apprezzarsi in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, co. 1, Cp e non a quelli, indicativi della capacità a delinquere, di cui al comma secondo della previsione, comprensivi della condotta susseguente al reato. Cfr., a tal proposito, Cass. 2.12.2019 n. 660. Nello stesso senso, non senza qualche esitazione, v. altresì Cass. 28.6.2017 n. 893, secondo la quale, in fin dei conti, la condotta riparatoria può essere valutata esclusivamente «ai fini della determinazione della pena», per un duplice ordine di ragioni: non solo quello di natura testuale, ma anche perché «nell’orizzonte cognitivo del giudice di merito devono rientrare (...) [soltanto] le modalità della condotta, così come manifestatesi con la consumazione del reato, e la dimensione, esigua o meno, del danno o del pericolo», lasciando trapelare una sorta di diffidenza verso la valorizzazione di comportamenti collocabili in una fase temporale successiva al *factum*. Medesima argomentazione si rinviene in Cass. 27.9.2022 n. 39835. Di segno contrario talune pronunce di merito: Trib. Genova 21.5.2015 (inedita); Trib. Milano 24.3.2016 n. 3738 (inedita), Trib. Rovereto (ufficio G.I.P.) 16.3.2017 n. 38, in *GP*, 24.5.2017, con nota di E. Mattevi, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto e condotte riparatorie*.

¹⁶ Un giudizio rispetto al quale autorevole dottrina ha negato, sul piano logico-sistematico, la rilevanza della condotta susseguente al reato in virtù della sua estraneità al disvalore del fatto, pur raccomandandone la valorizzazione «dal punto di vista vittimologico e della teoria della pena» (C.E. Paliero, *“Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova 1985, 750); ma che, a ben vedere, non è mai stato focalizzato esclusivamente sugli indicatori della modalità della condotta e dell’esiguità dell’offesa, abbracciando altresì requisiti di natura schiettamente soggettiva relativi al grado della colpevolezza, in virtù dell’espresso richiamo a *tutti* i criteri di commisurazione giudiziale di cui all’art. 133, co. 1 Cp (compresivi, come risaputo, anche del grado della colpa e dell’intensità del dolo), *ab origine* presente nel testo dell’art. 131-bis Cp. Senza contare, peraltro, che la modalità della condotta è parametro che già di per sé non può che risentire del grado della colpa e dell’intensità del dolo, i quali assumono, prima ancora che una connotazione *soggettiva*,

3. Una disamina volta a definire la portata dell'“iniezione” riparatoria (-oria) nel succitato giudizio non può che confrontarsi, anzitutto, con la concezione del *post factum* adottata dal legislatore delegato. Viene chiarito sin dalle prime battute della relazione introduttiva al d.lgs. 150/2022 che l'inclusione della condotta susseguente al reato nel novellato disposto dell'art. 131-bis Cp sia orientata ad ampliare (ulteriormente) l'ambito di applicazione della causa di non punibilità¹⁷. In questo senso, peraltro, sembra potersi leggere pure la mancata precisazione dei contegni riconducibili all'inciso «anche in considerazione della condotta susseguente al reato»; che dunque consentirebbe, nella sua meditata vaghezza, di non apporre limite alcuno all'apprezzamento del giudice, fino ad abbracciare «restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, accesso a programmi di giustizia riparativa»¹⁸, vale a dire qualsivoglia declinazione (in prospettiva sia *riparatoria* che *riparativa*) del comportamento umano.

Più controverso appare, invece, l'inquadramento semantico della locuzione in esame. Spiega la Relazione come detta categoria, nell'universo valoriale della esiguità, assumerebbe una connotazione del tutto differente rispetto a quella che presenta nel contesto della disciplina sulla commisurazione della pena, ove tradizionalmente costituisce uno dei criteri da cui desumere la capacità a delinquere del soggetto attivo del reato. Verrebbe qui in rilievo, difatti, quale parametro che, per quanto non dotato della dignità di vero e proprio *indice* della particolare tenuità, comunque «può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato» nell'ambito di una «valutazione complessiva»¹⁹: sicché il *post factum* «concorre[rebbe] a delineare un'offesa di particolare tenuità»²⁰ con i criteri oggettivi per così dire “originari”. Non sarebbe, allora, frutto di una dimenticanza il mancato richiamo della riformata previsione all'art. 133, co. 2 Cp, sede naturale della condotta susseguente al reato; da ascrivere, al contrario, ad una scelta di campo ben precisa, tesa ad isolare la locuzione dall'ambito semantico che le è proprio.

una connotazione *oggettiva* in virtù del fatto che essi concorrono a delineare la fisionomia della tipicità colposa. Sul punto v. altresì M.E. Florio, *op. cit.*, 184.

¹⁷ Relazione introduttiva al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, 345.

¹⁸ Relazione introduttiva, *cit.*, 345. In senso critico rispetto alla mancata tipizzazione da parte del legislatore delegato delle condotte riconducibili alla categoria in esame G. Martiello, *La «particolare tenuità del fatto» dopo l'attuazione della “Riforma Cartabia”: primissime note di commento al novellato art. 131 bis Cp*, in *disCrimen* 10.11.2022, 12.

¹⁹ Relazione introduttiva, *cit.*, 345.

²⁰ *Ibidem*.

Da tali premesse deriva, da un lato, che la condotta susseguente al reato è apprezzabile, rispetto all'art. 131-bis Cp, solo quando contribuisce a delineare la tenuità dell'offesa «e non anche quando, al contrario, aggrava l'offesa stessa»²¹ e, dall'altro che le condotte in parola non possono di per sé sole rendere l'offesa di particolare tenuità, «dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue»²².

Ebbene, le coordinate fornite dalla Relazione²³ ambiscono a tracciare un *post factum* sconosciuto alla riflessione scientifica, (irrealisticamente) svincolato dall'orizzonte (topografico) ed assiologico coerente alla sua collocazione codicistica²⁴. Nel suo nuovo volto, esso appare del tutto calato in una dimensione obiettivo-fattuale, desumibile dagli altri indici della tenuità, che di fatto gli è ontologicamente estranea: inquadramento, questo, che peraltro incide in modo inevitabile sull'autonomia del parametro in parola, attribuendo ad esso un ruolo di mera convalida di un risultato interpretativo già raggiunto. Ne consegue, in poche parole, la sostanzialità inutilità del *novum* in questione, atteso che la condotta susseguente al reato, nel prisma della novellata previsione, o si limita a ribadire la tenuità dell'offesa, o mantiene la sua irrilevanza originaria rispetto alla delimitazione del tipo bagatellare.

3.1. I rilievi poc'anzi abbozzati sembrano trovare supporto nelle prime applicazioni pratiche della causa di non punibilità. Da una mappatura della – per ora modesta – giurisprudenza di legittimità in materia si evince come il diritto vivente assegni alla condotta susseguente al reato, nel contesto del giudizio di tenuità, una valenza *oggettiva* e sostanzialmente *confermativa*²⁵. Alla quale talune pronunce²⁶ – sebbene solo a titolo di mera enunciazione di principio, per ora senza effettivo riscontro al lato pratico-decisorio – affiancano un potenziale effetto “in negativo”, ovvero sia nella direzione di un aggravamento della lesione (inizialmente tenue) del bene giuridico: ricaduta per giunta contraria allo spirito della riforma, giacché volta a circoscrivere,

²¹ Relazione introduttiva, cit., 346.

²² *Ibidem*.

²³ Indicazioni successivamente confermate, peraltro, dall'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione nella Relazione su novità normativa - La “Riforma Cartabia”, 2023, 252 ss.

²⁴ Cfr., sul punto, D. Brunelli, *op. cit.*, 61. Contra E. La Rosa, *L'illecito esiguo nel prisma della punibilità dell'ente*, Torino 2025, 124 ss., il quale a più riprese sottolinea come il riconoscimento della caratura soggettiva del criterio in parola striderebbe con la vocazione oggettivistica della esimente.

²⁵ Cass. 4.4.2023 n. 18029; 24.5.2023 n. 28031; 24.5.2023 n. 28033; 5.3.2024 n. 14073; 15.5.2025 n. 22441; v., altresì, Cass. 21.3.2023 n. 20279, ove si precisa che il *post factum* può alternativamente rilevare ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, o quale “spia” dell'elemento soggettivo, profili comunque riconducibili al comma primo dell'art. 133. Cp.

²⁶ Cass. 4.4.2023 n. 18029; 24.5.2023 n. 28031; 3.10.2023 n. 43941; 5.3.2024 n. 14073.

anziché ampliare, l'ambito applicativo della esimente, peraltro attraverso una discutibile valorizzazione *in malam partem* del “nuovo” parametro.

Non è questa, tuttavia, l'unica contraddizione finora riscontrabile nel più recente *case law* in materia. Vale la pena segnalare, difatti, quell'orientamento interpretativo secondo il quale non vi sarebbe spazio per l'apprezzamento del *post factum* ogniqualvolta l'offesa venisse sanata dall'autore del reato per effetto di un'imposizione normativa²⁷, o di un provvedimento della pubblica autorità²⁸: in tali casi, per lo più riconducibili alle procedure prescrittivo-ingiunzionali della legislazione complementare, a rilevare in senso ostativo alla concessione dell'esimente sarebbe proprio la non volontarietà, o la non spontaneità, della condotta consistente nella eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. L'incoerenza di siffatta impostazione, la quale tra l'altro finirebbe per mortificare uno sforzo riparatorio scevro da “contaminazioni civilistiche” in quanto tendenzialmente volto ad incidere sul vero e proprio “danno criminale”, è tanto più evidente se si pensa alla dichiarata caratura oggettiva del giudizio di tenuità, la quale viene ribadita persino dalle pronunce che fanno ricorso alla summenzionata argomentazione per escludere l'applicabilità della esimente²⁹.

3.2. Nel quadro poc'anzi delineato – ove (anche) gli indirizzi interpretativi sviluppatisi a seguito della novità legislativa rivelano certune esitazioni al riconoscimento della reale portata di quest'ultima –, l'unica lettura convincente del postfatto parrebbe quella che gli restituisce la *propria identità*. D'altronde, sebbene assolutamente fondata fino all'ultima riforma (al netto di alcune sbavature soggettivo-personologiche³⁰, ad ogni buon conto operanti solo in funzione di limiti “esterni” della esimente³¹), la tesi della “necessaria oggettività integrale” del giudizio di tenuità ha oggi perso la propria ragion d'essere; senza contare, peraltro, che il percorso ermeneutico che s-natura la condotta susseguente al reato per giustificare l'ingresso tra i parametri della tenuità conduce ad una insensata paralisi applicativa dell'istituto in questione.

Invero, un corretto inquadramento del *post factum* rispetto alle dinamiche della punibilità sembra imporre il recupero delle componenti teleologiche di quest'ultimo,

²⁷ Cass. 14.11.2024 n. 46231.

²⁸ Cass. 18.12.2024 n. 986.

²⁹ Sul punto v., altresì, M. Mossa Verre, *Le condotte susseguenti “obbligatorie” nel giudizio di particolare tenuità del fatto*, in *GI* 2025, 1624.

³⁰ Particolarmente evidenti nell'elencazione delle preclusioni all'operatività della esimente.

³¹ M. Pierdonati, *op. cit.*, 29.

proprio nell'ottica di una rivendicazione di autonomia capace di intersecarsi con gli scopi della pena che l'istituto in oggetto è chiamato a soddisfare³²: in tal senso, valutando come tenue un'offesa alla luce della *sola* condotta riparatoria³³ – la quale, in chiave retrospettiva, erode il disvalore globale del fatto, riducendone pure la percezione sociale, e al contempo evidenzia, in una prospettiva futura, le ridotte esigenze rieducative del suo autore –, è possibile assegnare alla rinuncia alla punibilità un significato coerente, in uno, alla legge delega e al dettato costituzionale³⁴.

Rilevanti indicazioni in ordine alle potenzialità della condotta susseguente al reato sono, del resto, già state fornite nell'ambito della giurisprudenza della Consulta³⁵, ove la citata categoria è stata elevata a strumento di consacrazione del messaggio rieducativo ai sensi dell'art. 27, co. 3 Cost. Senza trascurare, infine, che la vocazione specialpreventiva del comportamento riparatorio, nella grammatica dell'esiguità penale, si sposa con le esigenze stesse della *sussidiarietà*, contribuendo in tal modo a delineare un ricorso alla particolare tenuità (più) compatibile con i principi costituzionali del punire.

³² In questa prospettiva, con riferimento ad *entrambe* le funzioni preventive della pena, cfr. G. De Francesco, *Punibilità*, cit., 72 ss. Favorevole, nella prospettiva della rinuncia alla punibilità, a dare risalto alla sola funzione specialpreventiva C.E. Paliero, *op. cit.*, 750 ss., 752 s.

³³ E, nella misura in cui mette in evidenza un percorso di risocializzazione già in atto, probabilmente anche la mera adesione ad un programma "riparat-ivo".

³⁴ In questo senso v. M. Venturoli, *Verso un nuovo paradigma di individualizzazione della pena? Osservazioni a margine del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in D. Castronuovo, D. Negri (a cura di), *op. cit.*, 594; M. Dova, *op. cit.*, 122; nonché, diffusamente, M. Pierdonati, *op. cit.*

³⁵ Si pensi, solo per fare un esempio, alla nota sentenza C. cost. 10.6.2011 n. 183, ove il giudice delle leggi, pur sollecitato a pronunciarsi in materia di circostanze attenuanti generiche, ambito senz'altro connotato da un'alterità concettuale rispetto a quello relativo alla nostra ipotesi di lavoro, proprio poiché contrassegnato da una evidente "cifra commisurativa", ha puntualizzato che «l'obiettivo della rieducazione del condannato [...] non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l'accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l'oggetto della rieducazione» (§ 7).